

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3307 del 26/06/2017
Oggetto	Domanda di concessione in sanatoria per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee per uso igienico ed assimilati (irrigazione attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico) nel comune di Nonantola (MO)-MOPPA3926 (ex Prat. N° 5334)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3371 del 22/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" ;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) ;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) ;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09 giugno 2014 n. 787, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 r.r. 41/2001.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)" ;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 2015 " Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021";
- la Deliberazione n. 353/2017 avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

PREMESSO CHE

- con nota pervenuta in data 29/11/1999 acquisita al prot. P.G. n. 9529 del 07/12/1999, don Gianni Gilli, parroco pro tempore della Parrocchia di Rubbiara, ha presentato, in nome e per conto della suddetta Parrocchia, istanza di denuncia pozzo ad uso extradomestico perforato ed utilizzato senza la prescritta concessione e contestuale richiesta in sanatoria di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea;
- in data 21/10/2016 con nota prot. PGDG/2016/7422 è stata trasmessa agli intestatari una richiesta di integrazione/aggiornamento documentale e pagamento dei canoni pregressi dal 2008 al 2016 ai fini dell'istruzione della pratica;
- in data 28/02/2017 con nota prot. PGDG/2017/2013 è stata presentata la documentazione integrativa richiesta;
- in data 06/03/2017 e in data 28/03/2017 not. prot. PGDG/2017/5521 è stata richiesta ulteriore integrazione/aggiornamento documentale per il completamento dell'istruttoria;
- in data 12/05/2017 con not. prot. n. PGDG/2017/4994 è stata trasmessa documentazione richiesta di cui alla precedente nota;

DATO ATTO CHE l'utenza di cui si chiede la concessione è così caratterizzata :

- prelievo da acque sotterranee;
- portata massima di 1,00 l/s;
- volume annuo massimo di 1.800 m³/anno;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Nonantola (MO), su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 74 mappale n. 109 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM-RER : X = 661844, Y = 946229;
- il prelievo interessa il corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS (Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore);
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

PRESO ATTO

- che l'attuale Parroco pro tempore della Parrocchia di Rubbiara è Don Alberto Zironi, C.F. ZRNRLT63R24F257L residente a Maranello (MO), in Via Trebbo n. 44 ;
- del parere favorevole espresso dalla Provincia di Modena assunto in data 07/05/2017 con PGDG/2017/0004374, come rettificato con nota del 27/04/2017, prot. n. PGDG/2017/0004374;
- del parere favorevole espresso dal Distretto Idrografico del Fiume Po in data 20/06/2017, prot. n. PGDG/20170006556 di pari data;
- è stata comunque effettuata la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (secondo la direttiva derivazioni approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po) e non ricade nei casi di "Esclusione";

DATO ATTO INOLTRE

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso igienico ed assimilati nello specifico irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione, pari ad € 190,00 in data 14/12/2016;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2017;
- che il deposito cauzionale è già stato versato dal titolare in data 29/05/2017 nell'importo di € 250,00 ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- che la richiesta di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 6 del R.R. 41/2001;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere alla Parrocchia di Rubbiara, C.F. 94011170365, nella persona del Parroco pro tempore Don Alberto Zironi il rilascio della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee, nel Comune di Nonantola Via Chiesa di Rubbiara n. 7 (MO), per uso igienico ed assimilati (pratica MOPPA3926);

- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata massima di 1,00 l/s, per un volume di 1800 m³/anno;
- c) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2026**;
- d) di approvare il disciplinare allegato al presente atto;
- e) di dare atto che:
- i canoni per l'utilizzo della risorsa idrica fino all'anno 2016 sono stati versati;
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad € 161,16 è stato versato in data 25/03/2017;
 - i canoni annuali successivi al 2017, calcolati sulla base dei m³ assentiti, sono rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 250,00 è già stato versato;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 190,00;
- f) di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
- g) che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- h) di dare atto che:
- il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- i) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- j) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- k) Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna;
- l) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente atto;
- m) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- n) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- o) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

*Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Zinoni
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo, per uso igienico ed assimilati, rilasciata in favore della Parrocchia di Rubbiara, C.F. 94011170365, richiesta con istanza prot. P.G. n. 9529 del 07/12/1999 (Codice Sisteb MOPPA3926);

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima inferiore a 1,00 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo pari a 1800 m³/anno.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua derivata può essere utilizzata esclusivamente per uso igienico ed assimilati (irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico).

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo è ubicato in località Rubbiara Via Chiesa di Rubbiara n. 7 nel comune di Nonantola (MO) su terreno distinto nel NCT di detto comune foglio n. 74 mappale 109 e presenta le seguenti coordinate geografiche UTM-RER : X = 661844, Y = 946229;

Il pozzo presenta le caratteristiche tecniche riportate nella seguente tabella:

Diametro esterno della colonna posta in opera:	125 mm
Materiale utilizzato:	tubo in pvc
Profondità del pozzo:	38 m
Portata massima d'emungimento:	1,00 l/s
Tipo di uso	igienico ed assimilati (irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico)

- L'impianto di sollevamento è costituito da un'elettropompa sommersa con potenza pari a KW 1 posizionata a -20 m dal p.d.c.;

- il tratto filtrante del pozzo è posto da m - 30 a m - 35 dal p.d.c.;

- Sulla base dei dati raccolti si evince che, presso l'area d'interesse, il livello piezometrico dovrebbe trovarsi a circa 22,0/23,0 m s.l.m. dunque, dal momento che il piano campagna in corrispondenza dell'area d'interesse si trova alla quota di 29,0 m s.l.m., ne consegue un livello piezometrico pari a circa -6,0/-7,0 m da p.c.;

- Il pozzo esistente è privo di contatore. Non sono presenti sistemi di riutilizzo dell'acqua emunta, né vasche di raccolta, né sistemi di raccolta delle acque piovane;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2026**.

4.2 L'amministrazione concedente ha facoltà di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il concessionario qualora abbia interesse a proseguire il prelievo deve presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- 6.1** Il canone è corrisposto per una portata massima di 1,00 l/s per uso igienico ed assimilati (irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico) ed è fissato per il 2017 in € 161,16.
- 6.2** Detto canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.
- 6.3** Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n.41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 6.4** La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).
- 6.5** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

- 7.1** Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato nella misura di € 250,00 ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
- 7.2** Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.
- 7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza) e per il danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

- 8.1** **Dispositivo di misurazione** - Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
- 8.2** **Cartello identificativo** - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.
- 8.3** **Variazioni** - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.

- 8.4 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

- 8.5 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

- 8.6 Cessazione dell'utenza** – Alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente e salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione

- 8.7 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 9.1** Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
- 9.2** Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante dell'intestatario/della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.